



COMUNE DI CAMPODORO

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART.113 D.LGS.50/2016.

APPROVATO CON DGC N. 17 DEL 23/03/2023

ALLEGATO ALLA DGC N. 17 DEL 23/03/2023

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, che spettano ai dipendenti per l'elenco tassativo di attività indicate al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016.
2. All'interno del presente Regolamento sono:
 - stabilite le percentuali effettive delle risorse finanziarie, da destinare all'incentivo per le funzioni tecniche, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara;
 - recepite le modalità ed i criteri per la ripartizione dell'80% del predetto incentivo tra i dipendenti interessati;
 - stabiliti i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi stabiliti).
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e per premiare attività prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell'opera, del servizio e/o della fornitura.

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO

1. A valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture programmati, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo incentivante risorse finanziarie in misura non superiore al 2% (due per cento) degli importi posti a base di gara di un contratto pubblico.
2. La percentuale massima di cui al precedente comma 1 è graduata in ragione dell'entità dell'opera e/o lavoro, servizio, fornitura e della complessità degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) importo superiore alla soglia comunitaria rispettivamente prevista per lavori, servizi e forniture (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo): 1,70%;
 - b) importo pari o superiore alla metà della soglia comunitaria rispettivamente prevista per lavori, servizi e forniture (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo) e sino alla soglia di cui alla precedente lettera a): 1,80%;
 - c) importo pari o superiore ad un terzo della soglia comunitaria rispettivamente prevista per lavori, servizi e forniture (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo) e sino alla soglia di cui alla precedente lettera b): 1,90%;
 - d) importo inferiore alla soglia di cui alla precedente lettera c): 2,00%;
3. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità, i criteri e i limiti specifici definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa e sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito come indicato al successivo articolo 5, nel rispetto di quanto indicato all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.
5. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico della amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A.
6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi.

ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti soltanto quando i relativi importi contrattuali sono posti a base di gara e restano sempre escluse dall'incentivo la programmazione urbanistica nonché i lavori, servizi e forniture posti a base di gara per un importo inferiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00). Si ricorda che in ogni caso, le disposizioni del comma 2 dell'art. 113 del d. Lgs. n. 50/2016 si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. Nessun incentivo è dovuto all'eventuale personale con qualifica dirigenziale ed in alcun modo può essere erogato per l'attività tecnica relativa alle fasi relative ai diversi livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo).
5. In nessun caso gli incentivi per attività tecniche possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori o di collaudo quando dette attività sono connesse a *“lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17.08.1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione”*.

ART. 4 - GRUPPO DI LAVORO

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal responsabile dell'Area competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
2. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, del lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2%, determinato ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento;
 - il cronoprogramma;
 - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
3. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro, delle percentuali loro spettanti nonché del cronoprogramma per ogni funzione da svolgere, sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal responsabile di cui al comma 1.

ART. 5 - INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20% del Fondo costituisce il Fondo per l'innovazione dell'anno x e al suo interno non possono essere ricomprese le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
2. L'importo dell'incentivo per l'innovazione, individuato ai sensi del presente Regolamento, si ottiene moltiplicando il 20% dell'importo a base di gara dell'opera o del

lavoro o del servizio e/o fornitura da appaltare per le relative percentuali di cui al precedente ART. 2, comma 2.

3. L'incentivo per l'innovazione calcolato come indicato al precedente comma 2., è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge n. 196/1997 e s.m.i.;
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ART. 6 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

1. L'80% del Fondo costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell'anno x. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

2. L'importo del compenso incentivante, individuato ai sensi del presente Regolamento, si ottiene moltiplicando l'80% dell'importo a base di gara dell'opera o del lavoro o del servizio e/o fornitura da appaltare per le relative percentuali di cui al precedente ART. 2, comma 2.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. La ripartizione della quota dell'80% (oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione inclusi) del Fondo per le "funzioni tecniche" è operata con determinazione del Responsabile del servizio preposto alla struttura competente, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenuto conto delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti e secondo il peso percentuale di seguito stabilito:

incentivi per lavori e opere	
Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota del fondo
Programmazione della spesa per investimenti	20%
Verifica preventiva dei progetti	20%
Responsabile Unico del Procedimento	50%
Ufficio Direzione Lavori	5%
Collaudi	5%
Totale	100%
incentivi per servizi e forniture	
Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota del fondo
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	15%

Responsabile Unico del Procedimento	45%
Direzione dell'esecuzione	30%
Verifica di conformità	10%
Totale	100%

2. Nel caso in cui una delle attività sopra indicate non venga svolta, la relativa percentuale sarà pari a zero, e costituisce economia di bilancio;
3. Nel caso si verifichi in corso dell'anno un avvicendamento tra dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra essi proporzionalmente ed in base alle attività effettivamente espletate da ciascuno.
4. La verifica dei progetti redatti da incaricati esterni, per lavori di importo inferiore a euro 1.000.000, è demandata al responsabile unico del procedimento, che vi provvede con il supporto dell'ufficio interno.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Il Responsabile del Servizio è tenuto ad accertare (verificata la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate) ed approvare con propria determinazione le specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, stabilire il riparto degli incentivi sulla base della relazione del RUP (se diverso) e disporre il pagamento con determina.
2. L'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del Responsabile del servizio del buon esito della specifica attività effettivamente svolta dal dipendente e della sua stretta attinenza all'incarico per il quale la norma prevede l'incentivo. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Servizio competente che provvede con propria determinazione trasmessa al Servizio Finanziario per i controlli e riscontri contabili, amministrativi e fiscali di competenza e per l'emissione dell'ordinativo di pagamento entro la prima mensilità utile.
3. Qualora il Responsabile del Servizio svolga un'attività che dà diritto all'incentivo, la liquidazione sarà effettuata come segue:
 - dal Responsabile della 1^a Area nell'ipotesi che il compenso spetti alla 2^a
 - dal Responsabile della 2^a Area nell'ipotesi che il compenso spetti alla 1^a.
4. Gli importi dell'incentivo sono liquidati in relazione alle singole quote, di norma, nei 60 giorni successivi alla data nella quale le prestazioni stesse sono state rese per come di seguito indicato:
 - a) per la verifica preventiva della progettazione e per le attività di controllo delle procedure di gara, con l'aggiudicazione o l'affidamento del lavoro, servizio o fornitura;
 - b) per le attività di controllo dell'esecuzione del contratto, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori o dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o servizio;
 - c) per la direzione dei lavori o dell'esecuzione, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori o dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o servizio;
 - d) per il collaudo o verifica di conformità, successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione;
 - e) per interventi non conclusi per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, con la protocollazione del verbale di validazione della fase completata.
5. Per i contratti di servizi e forniture di durata pluriennale, le somme dovute al verificarsi delle condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere imputate nel bilancio dell'Ente a valere sull'esercizio corrispondente all'ultimo anno di efficacia del contratto.
6. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario.

ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dello 0,5% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e dell'1% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Prima dell'applicazione delle riduzioni sarà avviata procedura in contraddittorio.
3. La somma che residua costituisce economia.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

ART. 10 - NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. La Giunta è competente ad approvare il presente Regolamento trattandosi di materia concernente la gestione del personale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
2. Quanto previsto per una singola procedura da seguire è da ritenersi estensibile ad altre, in quanto compatibile, al fine di raggiungere gli scopi disciplinati nel presente Regolamento.
3. Quando nel presente è indicato un preciso soggetto responsabile, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione. Sono abrogate le norme dei Regolamenti vigenti e degli atti aventi forza analoga che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Le norme del presente hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
3. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.